



Allegato al Decreto del 24 luglio 2026 - Reg. Decr. 16/2026

STATUTO

CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI DELLA DIOCESI DI CASTELLANETA

Premessa

Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la Chiesa cattolica una e unica [cf. can. 368 del Codice di Diritto Canonico (di seguito "CIC"); *Lumen gentium* 23], sono chiamate a vivere la comunione quale espressione concreta della propria identità ecclesiale. In forza del Battesimo e della Confermazione, tutti i fedeli partecipano alla missione di Cristo e sono corresponsabili della vita e dell'edificazione della comunità ecclesiale (cf. cann. 204 §1 e 208 CIC).

Le aggregazioni laicali - comprendenti associazioni di fedeli, movimenti ecclesiali, comunità e altre realtà associative riconosciute dall'autorità ecclesiastica competente (cf. cann. 298-329 CIC) - costituiscono una ricchezza di carismi e di iniziative apostoliche al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa (cf. can. 215 e 225 CIC).

La Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Castellaneta è istituita quale organismo di comunione, consultazione e coordinamento, affinché, nel rispetto della natura propria di ciascuna aggregazione, favorisca la partecipazione corresponsabile dei fedeli laici alla vita della Chiesa particolare e promuova uno stile autenticamente sinodale (cf. can. 212 §3; can. 328 CIC).

Art. 1 - Natura e istituzione

1. La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Castellaneta (di seguito "Consulta") è un organismo ecclesiale di natura consultiva.
2. È istituita con Decreto del Vescovo diocesano, al quale compete «tutta la potestà ordinaria, propria e immediata» (cf. can. 381 §1 CIC).
3. La Consulta opera in comunione con il Vescovo diocesano e sotto la sua vigilanza pastorale (cf. can. 305 §1 CIC).

Art. 2 - Finalità

La Consulta si propone di:

1. promuovere la comunione tra le aggregazioni laicali presenti nella Diocesi;
2. favorire il coordinamento delle iniziative apostoliche, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità proprie di ciascuna aggregazione (cf. cann. 312-326, 328 CIC);

3. offrire al Vescovo diocesano un contributo consultivo su questioni riguardanti il laicato e la pastorale diocesana;
4. promuovere la formazione dei fedeli laici alla corresponsabilità ecclesiale (cf. can. 229 *CIC*);
5. sostenere iniziative comuni di evangelizzazione e carità, secondo la missione propria dei laici (cf. can. 225 *CIC*).

Art. 3 - Composizione

1. Fanno parte della Consulta:
 - a. un rappresentante designato da ciascuna aggregazione laicale stabilmente operante nella Diocesi e riconosciuta dall'autorità ecclesiastica competente oppure formalmente accolta dal Vescovo diocesano (cf. cann. 299 § 3 e 304);
 - b. l'Assistente ecclesiastico nominato dal Vescovo diocesano;
2. Ogni aggregazione, oltre ad un membro effettivo, con le stesse modalità designa anche un membro supplente, come stabilito dall'art. 4.2.
3. I membri devono essere in piena comunione con la Chiesa cattolica (cf. can. 205 *CIC*).

Art. 4 - Durata del mandato dei rappresentanti

1. Il mandato dei rappresentanti delle singole aggregazioni ha durata quinquennale e può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.
2. La designazione del rappresentante avviene da parte di ciascuna aggregazione e deve essere comunicata per iscritto al Vescovo diocesano tramite l'Ufficio di Curia competente.
3. I rappresentanti esercitano il proprio servizio in spirito di comunione ecclesiale e nel rispetto della disciplina canonica (cf. can. 209 §1 *CIC*).

Art. 5 - Modalità di sostituzione

1. In caso di cessazione dall'incarico per dimissioni, impedimento permanente o perdita dei requisiti richiesti dall'art. 3.3, l'aggregazione provvede alla sostituzione del proprio rappresentante entro tre mesi.
2. L'impedimento permanente e la perdita dei requisiti sono dichiarati dal Coordinatore e comunicati al Vescovo diocesano.
3. Fino alla nuova designazione, può partecipare alle riunioni il supplente indicato.
4. Il nuovo rappresentante rimane in carica fino al termine naturale del mandato in corso.
5. Il Coordinatore della Consulta informa il Vescovo diocesano delle eventuali sostituzioni.

Art. 6 - Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

1. L'Assemblea
2. Il Coordinatore
3. Il Consiglio di Coordinamento
4. L'Assistente ecclesiastico

Art. 7 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i membri della Consulta.
2. È convocata dal Coordinatore almeno due volte l'anno, sentito l'Assistente ecclesiastico.
3. Compiti dell'Assemblea:
 - a. suggerire le linee programmatiche annuali;
 - b. proporre iniziative comuni;
 - c. eleggere il Coordinatore e il Consiglio di Coordinamento;
 - d. proporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Vescovo diocesano.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti validamente espressi dai presenti aventi diritto al voto, salvo diversa disposizione del presente Statuto.
5. L'Assemblea esprime il proprio parere in forma consultiva (cf. can. 127 §1 CIC).

Art. 8 - Il Coordinatore

1. Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea tra i membri effettivi della Consulta.
 - a. L'elezione avviene a scrutinio segreto e secondo le disposizioni dei cann. 119, 164-179 CIC:
 - i. è eletto al primo scrutinio chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi dei presenti.
 - ii. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta al primo scrutinio, si procede a un secondo scrutinio. Qualora anche questi risulti infruttuoso, si procede ad un terzo scrutinio, nel quale è eletto chi ottiene la maggioranza relativa tra i due candidati che nel secondo scrutinio hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si considera eletto il candidato più anziano di età.
 - iii. Il mandato dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
 - b. L'elezione acquista efficacia dopo la conferma del Vescovo diocesano.
 - c. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Coordinatore, il Consiglio di Coordinamento provvede a convocare l'Assemblea entro il termine di due mesi per l'elezione del nuovo Coordinatore. L'impedimento permanente è accertato dal Consiglio di Coordinamento e comunicato al Vescovo diocesano. Fino all'elezione del nuovo Coordinatore, le relative funzioni sono esercitate, ad interim, dal componente del Consiglio di Coordinamento più anziano di età.
2. Compiti del Coordinatore:
 - a. convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Coordinamento;
 - b. rappresentare la Consulta presso il Vescovo e gli organismi diocesani;
 - c. curare l'attuazione delle decisioni e delle iniziative;
 - d. vigilare sul regolare funzionamento della Consulta.

Art. 9 - Il Consiglio di Coordinamento

1. È composto dal Coordinatore e da quattro membri, eletti dall'Assemblea tra i membri effettivi, di cui uno su designazione del Coordinatore assume l'ufficio di Segretario del Coordinamento.
 - a. L'elezione avviene a scrutinio segreto.
 - b. Ciascun elettore può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.
 - c. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti validi.
 - d. In caso di parità è eletto il più anziano di età.
 - e. Il mandato dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
 - f. In caso di cessazione di uno dei membri eletti, subentra il primo dei non eletti dell'ultima votazione; qualora ciò non sia possibile, si procede a nuova elezione nella prima Assemblea utile.
2. Compiti del Consiglio:
 - a. preparare le riunioni dell'Assemblea;
 - b. coordinare le attività programmate;
 - c. favorire la comunicazione tra le aggregazioni;
 - d. sostenere eventuali commissioni tematiche.

Art. 10 - L'Assistente ecclesiastico

1. L'Assistente ecclesiastico è nominato dal Vescovo diocesano.
2. Egli accompagna la Consulta, garantendo la comunione con il Vescovo e con il magistero della Chiesa.
3. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
4. Cura la formazione spirituale della Consulta e favorisce il discernimento ecclesiale.

Art. 11 - Funzionamento

1. L'Assemblea e il Consiglio di Coordinamento sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti aventi diritto di voto.
2. Di ogni riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Segretario e conservato agli atti della Consulta. Il verbale è letto e approvato all'inizio della seduta successiva.
3. La Consulta può istituire commissioni tematiche temporanee o permanenti.
4. Le attività della Consulta si svolgono nel rispetto della normativa universale e particolare della Chiesa.

Art. 12 - Rapporti con la Diocesi

1. La Consulta collabora con il Consiglio Pastorale Diocesano e con gli altri organismi di partecipazione ecclesiale.
2. Può essere consultata dal Vescovo su questioni riguardanti il laicato.
3. Resta salva la competenza propria del Vescovo diocesano in materia di governo pastorale (cf. can. 381 §1 CIC).

Art. 13 - Durata e modifiche

1. La Consulta è costituita a tempo indeterminato.
2. Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione del Vescovo diocesano.
3. Eventuali modifiche allo Statuto devono essere approvate dall'Assemblea con maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto e confermate dal Vescovo diocesano.

Art. 14 - Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto si applicano le norme del Codice di Diritto Canonico, le norme particolari vigenti nella Diocesi di Castellaneta e le disposizioni del Vescovo diocesano.

*Castellaneta, dal Palazzo Vescovile il 24 luglio dell'Anno del Signore 2026,
Quinto del Nostro Episcopato.*


Sac. Oronzo MARRAFA
Cancelliere Vescovile




✠ **Sabino IANNUZZI**
Vescovo di Castellaneta